



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO
NON DI LINEA DI TAXI**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 23 del 19/12/2023

Testo in vigore dal 19/12/2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA DI TAXI

INDICE GENERALE

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Definizioni

CAPO II

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI

Articolo 4 – Titolo abilitativo

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

Articolo 6 – Impedimenti Soggettivi

Articolo 7 – Sostituzione alla guida per il servizio taxi

Articolo 8 – Collaborazione alla guida

Articolo 9 – Subingresso per atto tra vivi

Articolo 10 – Subingresso per causa di morte

Articolo 11 – Conferimento dell'attività

Articolo 12 – Cessazione dell'attività

CAPO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE / AUTORIZZAZIONI DI TAXI

Articolo 13 – Numero delle licenze e/o autorizzazioni

Articolo 14 – Concorso per l'assegnazione delle licenze

Articolo 15 – Contenuti del bando di concorso

Articolo 16 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni

Articolo 17 – Graduatoria

Articolo 18- Criteri di valutazione e titoli preferenziali

Articolo 19 – Materie delle prove d'esame

Articolo 20 - Approvazione graduatoria

Articolo 21 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e inizio dell'attività

CAPO IV

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 22 – Composizione

Articolo 23 – Funzioni

Articolo 24 – Verbale

TITOLO II

CAPO I

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 25- Prestazione del servizio di taxi

Articolo 26 - Obblighi dei conducenti taxi

Articolo 27 - Diritti dei conducenti taxi

Articolo 28 - Divieti per i conducenti di taxi

Articolo 29 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

Articolo 30 - Posteggi di stazionamento

Articolo 31 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa

Articolo 32 - Uso multiplo del taxi

Articolo 33 – Corrispettivo e tariffe

Articolo 34 - Interruzione del servizio

Articolo 35 – Ferie e assenze

Articolo 36 – Reclami

CAPO II

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 37 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio di taxi

Articolo 38 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti

Articolo 39 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

Articolo 40 – Autovetture di scorta o sostitutive

Articolo 41 - Uso proprio dell'autovettura

Articolo 42 - Tassametro per il servizio di taxi

Articolo 43 - Sostituzione dell'autovettura

Articolo 44 - Controllo delle autovetture

Articolo 45 – Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi

CAPO III

SANZIONI E PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI

Articolo 46 – Sanzioni

Articolo 47 – Provvedimenti interdittivi

Articolo 48 – Diffida

Articolo 49 – Sospensione della licenza

Articolo 50 – Revoca della licenza

Articolo 51 – Procedimento sanzionatorio

Articolo 52 – Decadenza dalla licenza

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 53 Approvazione del regolamento

Articolo 54 – Abrogazione delle disposizioni precedenti

Articolo 55 – Norma transitoria

DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla Legge Regionale 6 settembre 1993 n.6 7, alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995 n. 131 ed al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i., del D.L. 10 agosto 2023 n.104 convertito in L. 9.10.23 n.136 e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento del seguente servizio di trasporto pubblico non di linea:

- il servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, di seguito denominato "Taxi"

Articolo 2 – Principi

1. L'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione garantisce il contemperamento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento dell'obiettivo di assicurare un livello adeguato ed uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio di competenza

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) servizi pubblici non di linea: i servizi, con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al

trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;

b) taxi: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, volto a soddisfare la richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta.

2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.

CAPO II

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI

Articolo 4 – Titolo abilitativo

1. L'esercizio dell'attività di servizio di piazza per il trasporto di persone è soggetto a licenza, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 con le modalità di cui al Capo III.

2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 ha validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza.

3. E' fatta altresì salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare in via sperimentale , licenze aggiuntive a carattere temporaneo o stagionale per l'esercizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche; tali licenze avranno una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento di servizio. L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore di soggetti già titolari di licenza per l'esercizio di taxi ai sensi dell'art.7 della l. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del D.L. 10 agosto 2023 n.104 convertito in L. 9.10.23 n.136, i quali possono:

-procedere ad affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della L. n.21 del 1992;

-gestire in proprio, anche attraverso sostituto ai sensi del successivo art.7 del presente regolamento.

4. Il titolo abilitativo e la eventuale ulteriore documentazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante, deve essere conservata sul veicolo ed è esibita su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea di taxi è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per Servizi analoghi (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana). Se cittadino straniero essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all' U.E.;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 L.15/01/92 n. 21, ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

c) essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio al momento del rilascio della licenza;

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 6 del presente regolamento;

e) non aver trasferito una precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti l'indizione del bando nell'ambito dell'intero territorio nazionale;

f) non essere titolare di altra licenza taxi o autorizzazione NCC nell'ambito dell'intero territorio nazionale, salvo licenza di taxi a carattere temporaneo o stagionale di cui all'art.4 comma 3 del presente regolamento;

g) essere sempre in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali, nonché con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e inquadrare il personale dipendente secondo il prevalente C.C.N.L. in caso di turno integrativo

2. I divieti di cumulo si cui al comma 1, lettera f), non operano nel caso in cui le entrambe le attività siano esercitate con natanti.

3. In caso di cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 21/1992, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.

Articolo 6 – Impedimenti Soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e autorizzazioni, facendo venir meno il requisito dell'idoneità morale:

a) aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta amnistia o

riabilitazione

b) essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;

c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 7– Sostituzione alla guida per il servizio taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi è contemplata secondo le modalità previste dall'art. 10 della L. n. 21/92 e s.m.i., in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente.

2. La sostituzione di un erede minore del titolare di licenza taxi è ammessa ai sensi dell'art.10 della legge n.21/92, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della L. n.21 del 1992 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

4. La sostituzione alla guida è ammessa esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento della licenza taxi e deve essere preventivamente comunicata al Comune. Nella stessa l'interessato nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso.

Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro in conformità alla vigenti norme. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

4. Il sostituto svolge il lavoro nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato al titolare di licenza .

Articolo 8 – Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea di taxi possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del

coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all' I.N.P.S. e INAIL.

2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente

3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa scia ai sensi della L. 241/90 da parte del titolare della licenza o autorizzazioni, in cui l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso.

Copia della scia di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei oggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9 – Subingresso per atto tra vivi

1. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente.

2. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa:

a) risulti titolare di titolo abilitativo per il servizio pubblico non di linea da almeno cinque anni;

b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente certificati;

d) sia stato oggetto di un provvedimento di ritiro definitivo della patente di guida.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettere c) e d), fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l'attività stessa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, salvo motivata proroga.

4. Nel caso di cui al comma 2 lettera c), ove l'interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell'attività di cui al comma 3 entro il termine stabilito, il coniuge, o un parente entro il primo grado, possono chiedere la proroga del suddetto termine, prima della scadenza del termine stesso.

5. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa segnalazione di inizio di attività da parte del subentrante.

Nella segnalazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli

articoli 5 e 6. Alla segnalazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione, sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 2.

Nel caso di cui alla lett.c) del comma 2, alla dichiarazione del dante causa deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.

6. La segnalazione di cui al comma 5 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

7. L'attività di servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione di cui al comma 5.

8. Copia della segnalazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. Copia della segnalazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Articolo 10 – Subingresso per causa di morte

1. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non di linea per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per causa di morte è consentito nei confronti:

a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6.

3. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice Civile, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale comunicano l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiarano in alternativa:

a) la volontà di attribuire il titolo abilitativo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di

irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui artt. 5 e 6, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;

b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

c) la volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7, fino al compimento della maggiore età dell'erede assegnatario;

d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione, ai sensi dell'articolo 12.

4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione.

6. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività di taxi al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6.

7. Nel caso di cui al comma 3 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a segnalazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. La segnalazione di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento della maggiore età dell'erede assegnatario.

Entro lo stesso termine l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 5 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.

9. Nel caso di cui al comma 3 lettere a) e c), copia della segnalazione, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. La copia della comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e c), munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Articolo 11 – Conferimento dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 21/1992, i titolari di licenza taxi possono associarsi e conferire la propria attività in:

a) cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, operanti in conformità alle normative vigenti, in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla CCIAA competente per territorio;

b) cooperative di servizi, operanti in conformità alle normative vigenti in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla CCIAA competente per territorio;

c) consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre forme consentite dalla legge, regolarmente iscritti alla CCIAA competente per territorio.

2. Il conferimento dell'attività in cooperative di produzione e lavoro di cui al comma 1 lettera a) comporta il trasferimento alla cooperativa stessa della titolarità della licenza e autorizzazione all'esercizio dell'attività e della proprietà dei veicoli utilizzati.

3. In caso di conferimento di attività in cooperative di produzione e lavoro non opera, nei confronti delle stesse, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge n.21/1992.

4. Il titolare rientra in possesso dell'attività precedentemente conferita ai sensi del comma 2 a seguito di recesso, decadenza o esclusione. In caso di recesso, il titolare non può rientrare in possesso dell'attività precedentemente conferita prima che sia trascorso un anno dal recesso stesso.

5. Il conferimento dell'attività in cooperative di servizi ed in consorzi tra imprese artigiane ed in ogni altra forma consentita dalla legge di cui al comma 1 lettere b) e c) non comporta il trasferimento agli stessi della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'attività è esercitata, oltre che dal titolare, anche dagli altri soci o dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi, sotto la diretta responsabilità del titolare.

7. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c) sono tenuti a comunicare, a pena di decadenza al Servizio SUAP dell'Unione valdera, l'avvenuto conferimento delle attività nei loro confronti entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di conferimento.

8. Ai fini della definizione del conferimento si richiamano integralmente le norme del Codice Civile (articolo 2342).

Articolo 12 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea di taxi è soggetta

a comunicazione al Servizio SUAP Unione Valdera, da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.

2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività) ed i contrassegni.

3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.

CAPO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE / AUTORIZZAZIONI DI TAXI

Articolo 13 - Numero delle licenze e/o autorizzazioni

1. La Giunta dell'Unione Valdera stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazione per il servizio pubblico non di linea di taxi rilasciabili sul territorio dell'Unione Valdera e dei Comuni associati alla funzione SUAP, sentita l'apposita Commissione Consultiva.

2. La Giunta dell'Unione può inoltre, ai sensi dell'art. 6, lettera b) Legge n. 248/2006, per quanto riguarda il servizio taxi, bandire concorsi straordinari, individuando in caso di eccedenze delle domande rispetto ai titoli disponibili, le modalità selettive previste dall'art. 18 del regolamento comunale dei servizi pubblici di trasporto non di linea, conformi alla programmazione numerica vigente, oppure in deroga qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della legge n. 21/1992.

In caso di rilascio di licenze a titolo oneroso, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza taxi; la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dall'Amministrazione per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

Articolo 14 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono assegnati a seguito di pubblico concorso per esami e titoli.

2. Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata sul Burt tale da consentire un'utile cognizione ed un'effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.

3. In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui al comma precedente, è effettuata, con riguardo al migliore contemperamento delle esigenze e dei principi di trasparenza ed economicità dell'azione

amministrativa.

4. Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, nel sito istituzionale dell'Unione Valdera e del Comune di riferimento.

Articolo 15 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle licenze e/o autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni, tra i quali l'iscrizione al ruolo conducenti istituito presso la locale C.C.I.A.A. ;
- c) le materie di esame, i criteri di valutazione delle prove e le modalità di espletamento;
- d) l'indicazione dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza;
- f) il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre;
- g) l'obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, o ad acquisirne la disponibilità in leasing entro il termine di effettivo inizio dell'attività di cui all'art. 21 del presente regolamento ;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- i) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso
- l) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- m) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C.

Articolo 16 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale il Dirigente preposto al settore competente in materia di SUAP, nomina un'apposita commissione di concorso composta da:

- a) Dirigente preposto al servizio SUAP, in qualità di Presidente;
- b) Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Esperto in materia, eventualmente da individuarsi anche nell'ambito del settore competente in materia di attività economiche o di altri settori comunali;
- d) Esperto in lingue.

Possono essere nominati dei supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alla sedute nelle

ipotesi di impedimento degli effettivi.

Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente del Servizio Suap.

17 – Graduatoria

1. La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dal bando.

Espletate le prove di esame e valutati i titoli, la Commissione di concorso di cui all'articolo 15 redige la graduatoria di merito delle domande ammissibili secondo i criteri di cui al successivo art. 18.

2. A parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92 costituirà titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

Articolo 18- Criteri di valutazione e titoli preferenziali

1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Il bando stabilirà l'entità del punteggio da assegnare alla valutazione complessiva del candidato; i punteggi attribuiti a ciascun parametro sono stabiliti dalla Giunta all'atto dell'approvazione del bando di concorso.

2. Nel bando di concorso si provvede a definire il punteggio massimo e di dettaglio per i seguenti titoli preferenziali:

a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione presso altri Comuni, o di collaboratore familiare, o di sostituto, legittimato con atto formale, alla guida di titolare di licenza o se dipendente di azienda privata che esercita trasporto di persone in conto terzi a mezzo di veicoli M1, NCC e/o taxi ;

b) iscrizione ai centri per l'impiego o analoga modalità in vigore che ne attesti la qualità di disoccupati alla data del 31/12 e che tale condizione risulti da almeno 4 mesi antecedenti alla data di uscita del bando;

c) non essere mai incorso in infrazioni alle norme sul codice della strada che comportino sanzioni da essere iscritte sulla patente di guida;

e) criteri legati alla condizione socio economica dei candidati quali l'indicatore ISEE e/o il numero di minori a carico della famiglia .

3. Nel caso in cui due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92 costituirà titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi; nel caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età.

Art. 19 – Materie delle prove d'esame

Ai fini dell'assegnazione delle licenze/ autorizzazioni è espletata una prova d'esame scritta sulle seguenti materie:

- disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea - elementi di toponomastica locale, nonché dei principali siti storici o di pubblico interesse del territorio di riferimento
- conoscenza di una o più delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Articolo 20- Approvazione graduatoria

1. Entro 45 giorni dalla trasmissione della graduatoria di merito da parte della Commissione, il dirigente del Servizio SUAP competente al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prestate dai partecipanti al concorso ed alla richiesta della documentazione comprovante i fatti e le qualità per i quali è escluso per legge il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n. 445/2000 e, nei 10 giorni successivi, approva la graduatoria con proprio provvedimento.
2. La graduatoria ha validità triennale a far data dalla sua approvazione, qualora non sia espressamente stabilito diverso termine di validità nel bando di concorso.
3. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente rientrate, a qualunque titolo, nella disponibilità dell'Amministrazione.

Articolo 21 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e inizio dell'attività

1. Il dirigente del Servizio SUAP provvede al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.
2. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del rilascio della licenza e/o autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all'interessato, documentata prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

CAPO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 22 – Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 21/1992 presso l'Unione

Valdera è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio dell'Unione Valdera e dei Comuni associati nella funzione SUAP, con il compito di elaborare proposte inerenti la materia di interesse locale e/o segnalare problemi da sottoporre all'Amministrazione o alla Regione, promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti e vigilare sull'esercizio del servizio e sull'applicazione dei regolamenti.

2. La Commissione Consultiva è nominata con decreto del Presidente dell'Unione Valdera e rimane in carica cinque anni dalla sua costituzione.

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legge n. 293/1994, convertito in Legge n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente.

Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista.

In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato Decreto Legge n. 293/1994.

3. Essa è costituita da:

a) il responsabile del Servizio SUAP o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione o, in mancanza della presenza a livello regionale, da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in ambito comunale, secondo i criteri di rappresentanza della locale Camera di Commercio Industria e Artigianato.

In caso di mancata designazione congiunta, l'amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;

b) un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello regionale.

In caso di mancata designazione congiunta, l'amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività

d) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

4. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Dirigente responsabile della struttura comunale competente in materia di mobilità e traffico o suo delegato o dal

Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

6. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

7. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché il relativo ordine del giorno.

8. In casi di urgenza il termine di cui al comma 7 può essere ridotto fino a 24 ore.

9. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro quindici giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

10. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio SUAP Unione Valdera.

Articolo 23 – Funzioni

1. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione ed esprime pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

2. Vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 n° 67.

3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

Articolo 24 – Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono riportati:

- a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione dell'eventuale conferimento della delega;
- b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
- c) i rilievi e le osservazioni sulle questioni trattate;
- d) le eventuali dichiarazioni di voto;
- e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dalla Commissione.

3. Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.

TITOLO II

CAPO I

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 25- Prestazione del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio è obbligatoria, ed è effettuata personalmente dal titolare dell'autorizzazione o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.

2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio Comunale in cui sussiste il servizio di taxi o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate dal territorio dell'Unione Valdera o dei Comuni associati nella funzione SUAP per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio di riferimento come sopra citato.

Articolo 26 - Obblighi dei conducenti taxi

1. I conducenti di taxi nell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
- b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito

dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o la stessa non sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio.

e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;

f) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente

determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;

g) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;

h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

i) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;

j) su richiesta del cliente, sistemare a bordo dell'autovettura i bagagli dei viaggiatori – con la loro partecipe assistenza – a condizione che il trasporto sia compatibile con la capacità massima prevista per l'autovettura e non danneggi la stessa;

k) trasportare animali domestici al seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene in base alle normative di settore vigente;

l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;

m) mantenere l'autovettura pulita ed in perfetto stato di efficienza e garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo, con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;

n) seguire il percorso più vantaggioso, in termini economici per l'utente, per recarsi alla destinazione richiesta, salvo espressa richiesta del cliente o salvo i casi in cui ricorrano oggettivi impedimenti pratici;

o) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le modalità di transito non risultino in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;

p) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autovettura:

1) l'apposito contrassegno omologato del Comune a cui si riferisce la licenza in cui è riportato lo stemma comunale ed il numero della licenza;

2) copia del provvedimento da cui risulti la tariffazione in vigore (predeterminata e non), indicante il numero di licenza, a disposizione dell'utenza, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nella lingua inglese.

Ogni vettura dovrà essere munita di vetrofania interna ed esterna riportante la tariffazione in vigore.

3) apposizione del turno assegnato

q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;

r) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su

espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;

s) consegnare al Comando Generale dell'Unione Valdera, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto smarrito dagli utenti all'interno dell'autovettura;

t) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio e gli orari assegnati;

u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.

v) rimuovere tutti i contrassegni identificativi in caso di dismissione di un'autovettura dal servizio e comunicare all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura l'avvenuta rimozione.

z) durante l'orario di servizio, quando il taxi è libero, dovrà tenere il contrassegno luminoso inamovibile recante la scritta TAXI acceso.

Articolo 27 - Diritti dei conducenti taxi

1. Durante l'espletamento del servizio i conducenti del servizio taxi hanno diritto di:

a) rifiutare la prestazione del servizio all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;

b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio da effettuarsi anche fuori dal territorio di riferimento possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;

c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) ed l) di cui al precedente articolo 26;

d) impedire agli utenti di consumare cibi e bevande che potrebbero danneggiare l'autovettura;

e) rifiutare la corsa ai minori, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza;

f) rifiutarsi di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;

g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o pretende di fumare anche quando all'interno dell'autovettura sia esposto il relativo divieto;

h) rifiutare il servizio all'utente il cui atteggiamento risulti indecente od indecoroso, ovvero versi in stato di alterazione psichica e di potenziale aggressività.

Articolo 28 - Divieti per i conducenti di taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi in servizio di:

- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, salvo i casi di affiancamento per la presa in servizio di sostituto o altre situazioni particolari comunque preventivamente autorizzate all'amministrazione comunale ;
- b) accogliere animali propri sull'autovettura;
- c) arrestare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
- e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
- f) rimuovere od occultare i contrassegni identificativi dell'autovettura;
- g) applicare sulla carrozzeria od all'interno dell'autovettura contrassegni di qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione;
- h) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) fumare o consumare cibo durante il servizio;
- j) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- k) fare salire sull'autovettura, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
- l) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stazionamento;
- m) svolgere attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stazionamento;
- n) prelevare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- q) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
- r) rifiutarsi di accettare pagamento della tariffa tramite moneta elettronica, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto,
- b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
- c) imbrattare o danneggiare l'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici contravvenendo alle vigenti disposizioni in materia senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale ingombrante diverso dal

bagaglio al seguito;

f) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;

g) al termine del servizio aprire le portiere senza prima aver adottato tutte le opportune precauzioni volte a scongiurare ogni rischio;

h) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;

i) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.

Articolo 30 - Posteggi di stazionamento

1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento, a tal fine, predisposte ed individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

2. Spettano all'Amministrazione l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stazionamento.

3. E' facoltà dell'Amministrazione l'interdizione dall'uso dei posteggi di stazionamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.

4. Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già prenotata l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.

Articolo 31 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione.

E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione al Servizio Suap U.V. in forma scritta e certificata, prima dell'inizio del servizio.

3. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

4. E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte.

5. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari, documentati possono essere consentiti temporanei turni speciali.

6. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo. Le suddette, particolari modalità di servizio che vengono poste in essere, devono essere comunicate al Servizio SUAP dell'U.V. entro il più breve tempo possibile.

7. Il servizio taxi opera prevalentemente sul territorio dell'Unione Valdera e dei Comuni associati alla funzione SUAP.

8. E' fatta salva la possibilità per l'utente di fare richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento, esclusivamente riservate ai Taxi dei Comuni dell'Unione Valdera in cui è istituito il servizio di taxi e nei modi seguenti:

a) mediante chiamata dalle centrali -Taxi e tecnologie connesse;

b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;

c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;

9) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dai Comuni dell'Unione Valdera in cui è istituito il servizio per qualsiasi destinazione.

Il prelevamento a richiesta dell'utente può avvenire anche nel territorio dei Comuni non ricompresi nel territorio dell'unione Valdera e Comuni associati, purché limitrofi e in cui non venga esercitato il servizio Taxi, previ accordo tra le Amministrazioni interessate.

10). Nei modi indicati al comma 9 lettera a) e b), la corsa sarà dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere discrezionalmente l'autovettura, senza vincoli di precedenza.

11. Al di fuori dei modi previsti dal comma 8, la corsa può essere acquisita con richiesta a vista all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa.

12. Nel modo indicato al comma 8 lettera a) la corsa sarà acquisita dal tassista che si verrà a trovare nelle condizioni più vantaggiose per il cliente che ha richiesto il servizio, che potrà essere intrapreso nel più breve tempo possibile.

13. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriale.

Articolo 32 - Uso multiplo del taxi

1. E' consentito l'uso multiplo del taxi.

2. Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, con pagamento della quota di corrispettivo commisurata al tragitto effettuato da ciascun utente.

3. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.
4. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.
5. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque di un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.
6. Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali al seguito, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Articolo 33 – Corrispettivo e tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalla Giunta dell'Unione Valdera.
2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza sull'autovettura e ad eventuali servizi supplementari.
3. Per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica e in base ad eventuali servizi supplementari.
4. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo direttamente concordata tra l'utente e il tassista.
5. L'amministrazione procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT.
6. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. L'Amministrazione può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, agevolati per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi, sentito il parere della Commissione Consultiva.
8. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
9. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per raggiungere il luogo di prelevamento, salvo che per il passaggio a vista quando la tariffa dovuta è solo quella dal luogo di prelevamento fino a quello di destinazione.

Articolo 34 - Interruzione del servizio

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall'autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non

depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.

3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

4. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente evidenzia condizioni di alterazione psicofisica o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale taxi.

Articolo 35 – Ferie e assenze

1. Previa programmazione a cura della categoria taxi in base alla quale dovrà essere garantita la presenza di almeno il 50% dei componenti di ogni squadra, ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione da trasmettere almeno 15gg (quindici) dalla data della fruizione, al Servizio SUAP Unione V..

Qualora il Servizio Suap riscontri che l'assenza possa pregiudicare l'efficienza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.

2. Ogni altra assenza dal servizio, deve essere comunicata, in forma scritta e/o certificata prima dell'inizio del servizio all'Ufficio SUAP. Il titolare della licenza in caso di assenza dal servizio ha facoltà di farsi sostituire alla guida esclusivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

3. Salvo il caso di cui al comma 2, nel caso in cui l'assenza, a qualunque titolo, coinvolga la prestazione del turno di notte, è fatto obbligo al titolare della licenza di garantire comunque il servizio mediante l'utilizzo di sostituti o collaboratori alla guida, o mediante lo scambio del turno con altro titolare di licenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

Articolo 36 – Reclami

1. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola l'indirizzo, il recapito di posta elettronica ed il numero di telefono del Servizio SUAP U.V. e dell'organismo associativo cui il titolare di licenza taxi eventualmente aderisce, per l'inoltro di eventuali reclami o segnalazioni.

2. All'interno dell'autovettura è esposto in posizione accessibile per l'utente

analoga comunicazione in sistema braille.

CAPO II CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 37 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio di taxi

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19.11.1992, e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
3. Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio delle persone, anche anziane.
4. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti ovvero essere alimentate con combustibili aventi bassa o nulla emissione di sostanze inquinanti.
5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare protezioni o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accessibilità dei passeggeri ai sedili posteriori.

Articolo 38 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti devono essere dotate degli ausili prescritti dalla normativa europea vigente in materia, idonei quindi ad assicurare agli stessi la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e dei relativi dispositivi di sicurezza.
Devono, inoltre, essere dotate di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a taxi.
2. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente, compresa la carrozzina personale, un facile accesso nell'automezzo, comodità e sicurezza di viaggio.

Articolo 39 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono esporre nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, tutti ben visibili, secondo i modelli stabiliti dall'Unione Valdera:

a) nella parte posteriore dell'auto, alla destra della targa rispetto a chi guarda, deve essere posizionato un contrassegno adesivo di cm 4,5 di altezza per cm 19,5 di lunghezza, di colore bianco con bordo nero recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico-TAXI – COMUNE DI", lo stemma del Comune, entrambi a caratteri neri;

b) sulle portiere anteriori devono essere apposte con contrassegno adesivo di cm. 45 di lunghezza e cm 7 di altezza, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni: lo stemma del comune, la scritta "Unione Valdera -COMUNE DI -----" e "Servizio Pubblico- TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri;

c) sulle portiere posteriori possono essere apposti contrassegni policromi delle medesime dimensioni dei contrassegni indicati sotto la lettera b), recanti la scritta "Taxi", il nome dell'organismo consociativo, il numero di telefono e la sigla del servizio centralizzato di chiamate taxi dove esistente.

d) nella parte superiore destra del lunotto o parabrezza del taxi deve essere posizionato un contrassegno colorato, delle dimensioni di 12 x 8,5, con caratteri in stampatello (P,C,M, N) di colore nero, riprodotti sul medesimo contrassegno con dimensioni non inferiori rispetto al carattere tipografico convenzionale "Britannic Bold", di indice pari a 300 (trecento), mediante il quale poter controllare in ogni fase del servizio, con immediatezza e da ragionevole distanza, l'orario di servizio assegnato a ciascun taxi ed il conducente che si trova alla guida.

3. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo convenzionale dell'accessibilità, di cui all'articolo 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, posizionato su tutti i lati del veicolo.

4. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi, come previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.

Le esposizioni pubblicitarie ove previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato articolo 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non disorientare gli utenti del servizio;

5. La pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.

6. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza;

7. Il conducente deve esporre nella autovettura, in modo ben visibile, un

cartello indicante il divieto di fumare.

8. L'eventuale installazione di ulteriore strumentazione a bordo del taxi, oltre a quella espressamente prevista, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata al Servizio SUAP U.V.

9. Nel caso di installazione di strumentazione non funzionale al servizio, il Servizio SUAP dell'U.V. diffida il titolare della licenza a rimuovere la strumentazione non idonea entro 30 giorni dalla data della notifica della comunicazione.

10. Cartello fuori servizio con le dimensioni delle lettere modello A 5.

Articolo 40 – Autovetture di scorta o sostitutive

1. Il responsabile del Servizio SUAP U.V. può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possono essere utilizzate per il servizio di taxi in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili per a titolo esemplificativo guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.

2. Le licenze per i veicoli di scorta, denominate BIS, sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b), c) d) della Legge n. 21/1992, non rientrano nell' organico mdell'Unione V., non possono essere trasferite o commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.

3. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.

4. Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

5. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.

6. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

7. Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva, identificata con una lettera dell'alfabeto preceduta dalla parola "BIS" al posto del numero della licenza, deve darne comunicazione al Servizio SUAP dell'Unione Valdera, prima dell'inizio della fruizione.

Articolo 41 - Uso proprio dell'autovettura

Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi.

In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile,

apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio" delle dimensioni di cui all'art. 39.

Articolo 42 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato quindi installato conformemente alle disposizioni vigenti verificate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, in posizione ben visibile, tale da consentire la lettura del corrispettivo del servizio anche da parte dei passeggeri e con le caratteristiche tecniche sotto precisate.
2. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere protetto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune in cui è istituito il servizio taxi.
3. Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
4. Il tassametro omologato deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche ed essere utilizzato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.
5. Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria, la cui designazione deve essere comunicata al Servizio SUAP U.V., alla presenza di un agente di Polizia Municipale, presso il Comando della Polizia Municipale.
6. Con la piombatura il soggetto designato attesta l'esatta collocazione e il regolare funzionamento del tassametro.
7. Il tassametro può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento da parte della Polizia Municipale al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e il regolare funzionamento.
8. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o sia licenziata dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo.
9. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve sospendere il servizio e informare immediatamente il passeggero, conducendolo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà determinato in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
10. In caso di guasto o avaria del tassametro il conducente del taxi è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio.
11. La piombatura del tassametro, dovuta a guasto, avaria o qualsiasi altra causa, oltre che l'immediata comunicazione all'ufficio competente, comporta l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione e/o il conducente dell'autovettura di annotare su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dello stesso, con la indicazione della data, dell'ora e del nome del conducente.
12. In caso di piombatura del tassametro deve essere riproposta l'operazione di piombatura secondo la procedura sopra indicata da parte del soggetto

designato.

Articolo 43 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della licenza al Servizio SUAP U.V.
2. La comunicazione di cui sopra deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi (marca, modello e targa) dell'autovettura già destinata al servizio e della nuova autovettura;
 - b) la dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., che la nuova autovettura è stata immatricolata presso il competente Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri e che la stessa è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
 - c) copia dell'atto che attesta la titolarità giuridica dell'autovettura.
 - d) copia del libretto di circolazione;
 - e) copia della carta di identità.
3. I dati di cui al comma 2 devono essere comunicati al Servizio SUAP entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo, che provvederà alla opportuna rettifica dei dati dell'autovettura sulla licenza d'esercizio, dopodiché potrà intraprendere il servizio
4. In caso di avaria o guasto della propria autovettura e contemporanea indisponibilità dell'autovettura di scorta o sostitutiva di cui all'articolo 41 l'interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione al Servizio SUAP U.V.

Articolo 44 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle autovetture, alla identificabilità delle stesse e al tassametro.
2. Qualora l'autovettura risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità; su richiesta del titolare, si può concedere una proroga non superiore a 90 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile del Servizio SUAP U.V. può disporre la decadenza dal titolo abilitativo.

Articolo 45 –Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato per le chiamate taxi. Qualora sull'area di stazionamento, anche per ragioni di contesto territoriali, non sia presente una centrale radio taxi, potranno essere utilizzati altri dispositivi tecnologici idonei allo scopo, a cui debbono risultare collegate le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite servizio centralizzato presuppone che la richiesta di prestazione avanzata dall'utente debba essere soddisfatta per mezzo dell'autovettura il cui impiego risulti economicamente più vantaggioso per l'utente stesso.
3. La centrale chiamate taxi deve fornire all'utente il numero del taxi prenotato ed ogni ulteriore informazione correlata alla richiesta di trasporto.

CAPO III SANZIONI E PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI

Articolo 46 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali e, in particolare, dal Codice penale e dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
2. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.

Articolo 47 Provvedimenti interdittivi

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Dirigente del Servizio SUAP, può disporre l'adozione di un provvedimento interdittivo tra i seguenti

- Diffida e sospensione della licenza
- Decadenza della licenza
- Revoca della licenza

Articolo 48 Diffida

1. Il Dirigente diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;
 - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento disposte dalla Polizia Municipale;
 - d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal

percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Articolo 49 Sospensione della licenza

1. La licenza può essere sospesa dal dirigente competente, per un periodo non superiore a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

b. violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.47 del presente regolamento;

c. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

d. prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti o manomessi;

e. violazione delle tariffe.

f. quando sia intrapresa altra attività lavorativa.

g. provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida (in particolare gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada): in tal caso il periodo di sospensione della licenza deve essere corrispondente a quello della patente.

2. Il Dirigente, dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo – 50 Revoca della licenza

1. Il Dirigente competente, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a. quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare, previo accurato accertamento, i requisiti di idoneità fisica, morale e/o professionale;

b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 49 del presente regolamento;

c. quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme del presente regolamento;

d. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non

colposi a pena restrittiva della libertà personale;

e. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno dell'esercizio del servizio o si

siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;

f. nelle ipotesi di recidiva dopo il provvedimento di cui al punto g dell'art. precedente;

g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con

l'esercizio del servizio;

h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e all'Ufficio competente per la tenuta del Ruolo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 51 – Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di formali rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati immediatamente e per iscritto all'interessato, o, mediante notifica, entro i 90 giorni successivi all'accertamento.

L'interessato, può entro i successivi trenta giorni, far pervenire al Servizio Suap memorie difensive.

2. Il Dirigente competente, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Articolo 52 Decadenza dalla licenza

1. Il Dirigente competente, dispone la decadenza dalla licenza nei seguenti casi:

a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;

b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

b. per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei modi previsti dalla presente regolamentazione;

c. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

d. per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a quattro mesi.

e. per ritiro della patente di guida.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per gli adempimenti di competenza

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 53 Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio taxi, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Articolo 54 Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente Regolamento per il servizio pubblico di piazza con autoveicoli, concernenti la disciplina del servizio taxi.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Articolo 55 – Norma transitoria

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 37 e seg. entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente adeguamento.